TESTO UNICO VIGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, RELATIVE ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

Art. 437

Nomina in prova e decorrenza della nomina

Il personale docente e direttivo della scuola e delle istituzioni educative e' nominato in prova. La nomina decorre dalla data di inizio dell'anno scolastico. Il personale docente ed educativo cosi' nominato, e' ammesso ai sensi dell'articolo 440, ad un anno di formazione, che e' valido come periodo di prova.

Versione in vigore dal 3 giugno 1994, non più in vigore dal 21 novembre 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado
Estremi	Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Parte	Terza — Personale
Titolo	I — Personale docente, educativo, direttivo e ispettivo
Capo	II — Reclutamento
Sezione	V — Reclutamento del personale docente, direttivo ed ispettivo delle scuole con lingua d'insegnamento diversa dall'italiano
Paragrafo	III — Disposizioni comuni al personale delle scuole in lingua slovena delle scuole in lingua tedesca e delle scuole delle località ladine
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-vigenti-in-materia-di-istruzione-relative-alle-scuole-di/art-437-nomina-in-prova-e-decorrenza-della-nomina/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it